



COMUNE DI MONTEPRANDONE
(Provincia di Ascoli Piceno)

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 2 del 28-03-2022

Oggetto: **Addizionale comunale IRPEF: variazione dell'articolo 5 del Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale I.R.P.E.F. ad oggetto "Determinazione delle aliquote" per adeguamento alla nuova articolazione degli scaglioni prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.**

L'anno duemilaventidue il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 21:00, presso questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Fatto l'appello nominale risultano:

Loggi Sergio - Sindaco	P	Calvaresi Sergio	P
Cossignani Meri	P	Censori Martina	P
Ficcadenti Christian	P	Coccia Massimiliano	P
Morelli Daniela	P	Ruggieri Orlando	P
Iozzi Roberta	A	Capecci Alessio	A
Gabrielli Fernando	P	Grelli Stefania	P
Romandini Marco	A	Giobbi Bruno	A
Ciabattoni Marco	A	Lattanzi Marino	P
Riccio Antonio	P		

presenti n. 12 e assenti n. 5.

Assume la presidenza Riccio Antonio, in qualità di Presidente assistito dal Segretario Dott.ssa Maria Immacolata Casulli.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Calvaresi Sergio
Coccia Massimiliano
Grelli Stefania

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 il Responsabile del 3^a Settore Economico - Finanziario - Tributi ed il Responsabile dell'Ufficio Tributi esprimono parere favorevole per la regolarità tecnica sulla proposta in oggetto ed il Responsabile del 3^a Settore Economico - Finanziario - Tributi esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole per la regolarità contabile.

Il Responsabile 3^a Settore
f.to (Dott. Gianni Irelli)

Il Responsabile dell'Ufficio Tributi
f.to (Dott.ssa Maria Cristina Cameli)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i. ad oggetto "*Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della Legge 16 giugno 1998, n. 191*";

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 30.10.1998 con la quale, a decorrere dall'anno 1999, è stata istituita l'addizionale comunale IRPEF con un'aliquota pari ai 0.2 punti percentuali;

Preso atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 30/01/2007 è stato approvato il "*Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale I.R.P.E.F.*";
- con deliberazioni consiliari n. 28 del 28/04/2012, n. 34 del 24/07/2014 e n. 69 del 27/12/2019 sono state apportate delle modifiche al "*Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale I.R.P.E.F.*";

Richiamato l'articolo 5 del "*Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale I.R.P.E.F.*", ad oggetto "*Determinazione delle aliquote*", così come variato con delibera di C.C. n. 69/2019, con cui sono state approvate le misure delle aliquote, distinte per scaglione di reddito, specificando che le aliquote sono determinate annualmente dal Comune con delibera consiliare entro il termine di legge fissato per l'approvazione del bilancio di previsione e che in assenza di provvedimento espresso sono confermate le aliquote deliberate per l'anno precedente:

Scaglione	Fascia di reddito	Aliquota
1	da 0 a 15.000 euro	0,65%
2	da 15.000,01 a 28.000 euro	0,72%
3	da 28.000,01 a 55.000 euro	0,76%
4	da 55.000,01 a 75.000 euro	0,79%
5	oltre 75.000 euro	0,80%

Richiamata altresì la delibera di C.C. n. 69 del 30/12/2021, ad oggetto "*Addizionale comunale IRPEF anno 2022: conferma aliquote*", con cui sono confermate per l'annualità 2022 le aliquote dell'addizionale comunale I.R.P.E.F., nelle misure così come approvate per l'annualità 2021;

Dato atto che la Legge di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (Legge di Bilancio 2022) ha introdotto, tra l'altro, alcune novità in materia di addizionale comunale IRPEF, in particolare:

- al comma 2 riformula gli scaglioni di reddito delle persone fisiche, che da 5 passano a 4, come di seguito elencati:

- a) fino a 15.000 euro;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro;
- c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- d) oltre 50.000 euro;
- al comma 7 dispone che *“Entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche”*;

Preso atto che entro il 31/03/2022 i comuni per l'anno 2022 debbono modificare gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche dalla Legge di Bilancio 2022;

Considerato che:

- gli enti locali continuano ad operare in un contesto critico in termini di insufficienza di risorse, laddove negli ultimi anni il contributo richiesto ai Comuni al risanamento della finanza pubblica ha comportato un ammontare di tagli e restrizioni sproporzionato rispetto agli altri enti del comparto pubblica amministrazione, oltre che stravolgere l'assetto della fiscalità locale con l'eliminazione dei trasferimenti dello Stato;
- a tutt'oggi non esiste una norma di legge che prevede il blocco dell'aumento delle aliquote dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2022;
- per garantire il pareggio finanziario e gli altri equilibri di legge, oltre che per garantire adeguati livelli di servizi alla collettività, occorre applicare all'ultimo attuale nuovo 4° scaglione la stessa aliquota applicata al precedente ultimo 5°, fissando, così, le aliquote per l'annualità 2022 nelle misure di seguito riportate, a modifica dell'art. 5 del Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale I.R.P.E.F.;

Visto lo schema dell'articolo 5 del Regolamento predisposto dal Responsabile dell'Ufficio Tributi, nel nuovo testo proposto dalla Giunta comunale e di seguito riportato:

“1. Per l'anno 2022 le aliquote sono determinate nelle seguenti misure per singoli scaglioni di reddito fissati dalla legislazione statale:

Scaglione	Fascia di reddito	Aliquota
1	da 0 a 15.000 euro	0,65%
2	da 15.000,01 a 28.000 euro	0,72%
3	da 28.000,01 a 50.000 euro	0,76%
4	Oltre 50.000 euro	0,80%

2. Le aliquote sono determinate annualmente dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale, entro il termine di legge fissato per l'approvazione del bilancio di previsione. In assenza di provvedimento espresso sono confermate le aliquote deliberate nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, L. n. 296 del 27.12.2006.”

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27/12/2006 che prevede che *“Gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Atteso che il D.L. 34/2019, convertito in L. n. 58/2019 (Decreto Crescita), ha modificato le regole per l'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie dei tributi locali, in particolare
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 2 del 28-03-2022 - Pag. 3 - COMUNE DI MONTEPRANDONE

ha modificato l'art. 13 c. 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in L. n. 214/2011 ed ora prevede per i comuni, dall'annualità 2020, che:

"a) Le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"

b) «15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

c) 15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente."

Acquisiti:

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, rispettivamente il primo dal Responsabile dell'Ufficio Tributi ed il secondo dal Responsabile del 3° Settore Economico-Finanziario-Tributi;

- il parere favorevole del Revisore ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera B) n. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, c.1, lett. O), punto 1) della Legge 7 dicembre 2012, n. 213, che stabilisce che l'organo di revisione esprima parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato, patrimonio ed applicazione dei tributi;

Illustra l'Assessore **Cossignani**, spiegando come la variazione del Regolamento sia conseguente alla nuova articolazione degli scaglioni prevista dalla legge ed incida assai limitatamente sulle attuali aliquote.

Ruggieri annuncia il voto favorevole del proprio gruppo, prendendo atto dell'impegno dell'Amministrazione di gravare il meno possibile sui cittadini.

Ultimata la discussione, come riportata nella trascrizione agli atti, il Presidente mette a votazione la proposta in oggetto.

Con n. 11 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Lattanzi)

DELIBERA

1. di approvare la parte narrativa del presente provvedimento che deve, qui di seguito, intendersi interamente richiamata a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di modificare, a partire dal 01 gennaio 2022, il testo dell'articolo 5 del Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale I.R.P.E.F., con la formulazione di

seguito riportata, al fine di uniformarlo alla nuova articolazione degli scaglioni prevista dalla Legge di Bilancio 2022 per l'imposta sul reddito delle persone fisiche:

“1. Per l'anno 2022 le aliquote sono determinate nelle seguenti misure per singoli scaglioni di reddito fissati dalla legislazione statale:

Scaglione	Fascia di reddito	Aliquota
1	da 0 a 15.000 euro	0,65%
2	da 15.000,01 a 28.000 euro	0,72%
3	da 28.000,01 a 50.000 euro	0,76%
4	Oltre 50.000 euro	0,80%

2. Le aliquote sono determinate annualmente dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale, entro il termine di legge fissato per l'approvazione del bilancio di previsione. In assenza di provvedimento espresso sono confermate le aliquote deliberate nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, L. n. 296 del 27.12.2006.”;

3. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006 n. 296 le predette aliquote sono da ritenersi vigenti per l'annualità 2022, nonché, in assenza di modifiche, anche per le annualità successive;

4. di dare altresì atto che il testo della presente deliberazione, divenuta esecutiva, sarà inserito nel Portale del Federalismo fiscale, così come previsto dalla normativa vigente;

5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale del Comune di Monteprandone;

6. di nominare responsabile del procedimento la dott.ssa Cameli Maria Cristina, quale Responsabile dell'Ufficio Tributi, cui competono, tra l'altro, gli adempimenti per pubblicazione di questa deliberazione;

Infine, il Consiglio comunale, stante la necessità e l'urgenza di provvedere per le motivazioni indicate in premessa,

Con n. 11 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Lattanzi)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Antonio Riccio

Il Segretario
f.to Dott.ssa Maria Immacolata Casulli

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- ☐ sarà affissa all'Albo Pretorio comunale on-line, ai sensi dell'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi dal 12.04.2022 al 27.04.2022, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.lg. n. 267/2000;
- ☐ trattasi di atto non soggetto a controllo ai sensi dell'art. 126 del D.lg. n. 267/2000;
- ☐ è stata comunicata ai capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D.lg. n. 267/2000;
- ☐ è stata comunicata al Prefetto di Ascoli Piceno, ai sensi dell'art. 135, comma 2, del D.lg. n. 267/2000;

e che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno 28-03-2022

- ☐ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
- ☐ non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, c. 3);
- ☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

Dalla Residenza Comunale, lì 12.04.2022

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Maria Immacolata Casulli

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE per uso amministrativo e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Monteprandone li 12.04.2022

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Immacolata Casulli